RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 307/86 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. La direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982 n. 82/714, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301, pag. 1), ha come oggetto l'adozione di norme comuni relative ai requisiti tecnici ai quali devono rispondere le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 22 gli Stati membri devono adottare, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1985.

2. Alla data del 1° gennaio 1985, la Commissione, non avendo ricevuto dal governo belga alcuna comunicazione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, con lettera 3 giugno 1985 diffidava detto governo perché presentasse le proprie osservazioni circa la violazione delle disposizioni del trattato conseguente all'omessa adozione di disposizioni di trasposizione della direttiva.

3. In risposta a tale lettera, il governo belga, con lettera del 3 settembre 1985 proveniente dalla rappresentanza permanente del Belgio, portava a conoscenza della Commissione che esso non contestava la necessità di misure nazionali per assicurare la conformità con la direttiva di cui trattasi. Esso evidenziava tuttavia talune difficoltà intervenute relativamente alla delimitazione delle competenze tra i ministri delle comunicazioni e dei lavori pubblici in materia di designazione delle autorità competenti per il rilascio dei certificati comunitari. Al tempo stesso, esso assicurava la Commissione del fatto che, appena risolto tale problema, si sarebbe impegnato a elaborare un progetto di normativa idonea a rendere il diritto belga conforme con la direttiva.

4. La Commissione, ritenendo che il regno del Belgio non avesse dato attuazione nel termine prescritto alla direttiva n. 82/714, emetteva, il 3 giugno 1986, un parere motivato ai sensi dell'art. 169, comma 1 del trattato CEE. Il parere motivato, notificato al regno del Belgio il 6 giugno 1986, invitava lo Stato belga a conformarvisi nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

5. Alla scadenza di tale termine, la Commissione, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del governo belga e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che gli obblighi imposti al regno del Belgio dalla direttiva n. 82/714 fossero soddisfatti, ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

6. Il ricorso della Commissione è stato registrato in cancelleria il 5 dicembre 1986.

* Lingua processuale: il francese.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La Commissione, *ricorrente*, conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare che il regno del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, n. 82/714, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato;

b) condannare il regno del Belgio alle spese.

Il governo belga, *convenuto*, non ha presentato conclusioni.

III — Mezzi e argomenti delle parti

Nel controricorso, il *governo belga* fa presente che il problema della determinazione delle autorità competenti per il rilascio dei certificati comunitari ha impedito l'elaborazione di un progetto di normativa di trasposizione della direttiva nel diritto belga. Non essendo sufficiente l'elaborazione di un regio decreto di trasposizione delle disposizioni della direttiva, è necessario adeguare diverse altre normative. Tale adeguamento richiede una collaborazione tra vari Ministeri. Il governo belga si impegna a controllare che tutte le misure necessarie siano adottate al più presto possibile.

Nella replica, la *Commissione* prende atto del fatto che il governo belga non contesta l'effettiva esistenza dell'inadempimento contestato. Essa conclude che l'inadempimento potrà cessare solo con l'adozione dei provvedimenti annunciati dal governo belga.

Nella controreplica il *governo belga* conferma che i provvedimenti necessari per la trasposizione delle disposizioni della direttiva richiedano l'elaborazione di diverse normative. Esso fa presente di non essere in grado di prevedere il momento in cui l'insieme dei provvedimenti entrerà in vigore.

G. Bosco
giudice relatore